

N. 2670/2020 R.G.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **2670/2020 R.G.**

promossa da

F.LLI S.R.L.

contro

U SPA (

e nei confronti di

E SRL

N

cui viene riunita

la causa n. **2680/2020 R.G.**

promossa da

NE

contro

U

e nei confronti di

F SRL

**Verbale dell'udienza in assenza
conseguente a [trattazione scritta](#)
(art. 221, commi 2° e 4°, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020)**

Oggi **6 ottobre 2020**, alle ore 9.10, il giudice, esaminato il fascicolo informatico; dato atto che sia gli opposenti che l'opposta hanno depositato nota scritta; ritenuto che:

- la mediazione delegata ha avuto esito negativo;
- va disposta la riunione alla presente causa n. 2670/20 R.G., per evidente connessione (si tratta di opposizioni avverso lo stesso decreto ingiuntivo emesso contro più soggetti), di quella pendente con numero 2680/20 R.G. (già assegnata alla giudice Cinosuro);
- gli opposenti chiedono i termini per memorie istruttorie;
- solo UnipolSai chiede rinvio per trattative;
- vanno assegnati i termini per memorie istruttorie: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato avviso al giudice;
- la **nuova udienza** si terrà oltre il periodo preso in considerazione, allo stato, dall'art. [art. 221, 2° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77](#);
- non è dunque possibile, allo stato, disporre che la nuova udienza si svolga secondo la modalità della trattazione scritta;
- ad ogni modo, alla luce dell'art. 175 c.p.c., è opportuno mantenere un contatto telematico tra difensori e giudice anche prima della nuova udienza, in considerazione del verosimile protrarsi dell'obbligo di rispettare, anche a quella data ([21 gennaio 2021](#)), le misure di



distanziamento e di evitare gli assembramenti (il che incide sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari) e così dell'opportunità di riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitano effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte: v. ad ogni modo l'art. 183, 7° co., c.p.c., che non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l'assoluta necessità di celebrare - un'apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere apposita e motivata istanza al giudice; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione su istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositate prima ed in vista di udienza soggetta altrimenti a rinvio d'ufficio per l'emergenza epidemiologica; v. anche Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020 R.G., Trib. Bologna, ord. 23 luglio 2020, proc. 21032/2019 R.G., <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24157.pdf>);

- il **provvedimento inserito nel verbale telematico**, come tale conoscibile dalle parti, non è oggetto di autonoma comunicazione;

p.q.m.

- **dispone** la **riunione** della causa pendente con n. 2680/20 R.G., promossa da New System di Chiappetta Giancarlo e da Edilizia 3A s.r.l., alla causa n. 2670/20, promossa da F.Ili Carosi & C. s.r.l.;

- **assegna alle parti** con decorrenza dal **30 ottobre 2020** (giorno non computato nel termine) i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. per il deposito di memorie **estremamente sintetiche**: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli **atti introduttivi** e) negli **altri scritti difensivi** (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema probandum*;

- **fissa** la nuova udienza **giovedì 11 febbraio 2021 ore 10,30 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie**: le parti potranno depositare **entro il 4 febbraio 2021** una **estremamente sintetica memoria autorizzata**, articolata per punti, con la quale prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte, riferire in ordine a trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**; in assenza di questioni particolari (che, se effettivamente sussistenti, potranno essere segnalate dai difensori con la predetta memoria), il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice la loro audizione; diversamente, resterà ferma l'udienza fissata alla data di cui sopra;

- **invita** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito della prima memoria e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Il giudice
Antonio Costanzo

